

UMAN²⁴

LA NEWSLETTER DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Prevenzione incendi,
in Gazzetta il decreto
che rende obbligatorio
il ricorso alle norme
prestazionali
del 2015

2019
APRILE
MAGGIO



- Punto Norme
- Apparecchiature a gas,
le nuove regole
per l'installazione
- Le nuove disposizioni
di prevenzione incendi
per gli elettrodotti



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

FEDERATA



ANIMA[®]
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



IN COLLABORAZIONE CON

GRUPPO²⁴ORE

NEWS

4

APPROFONDIMENTI

ANTINCENDIO - 1

PREVENZIONE INCENDI, IN GAZZETTA IL DECRETO CHE RENDE OBBLIGATORIO IL RICORSO ALLE NORME PRESTAZIONALI DEL 2015

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del ministero dell'Interno (Dm 12 aprile) che va a modificare il campo di applicazione del cosiddetto Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015), rendendo le norme prestazionali, in esso contenute, cogenti per 42 delle 80 attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi. Significa che dal 4 ottobre 2019 (il Dm 12 aprile entra in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta) la normativa prestazionale, che ha fatto ingresso per la prima volta nel campo della prevenzione incendi nel 2015, da facoltativa diventa obbligatoria per gran parte delle cosiddette attività «soggette e non normate», ossia inserite nell'elenco delle attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco (l'elenco è allegato al Dpr 151 del 2011) e prive di regola tecnica verticale.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano di Edilizia e Territorio”, 25 aprile 2019)

21

ANTINCENDIO - 2

LE NUOVE DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI PER GLI ELETTRODOTTI

Con lettera circolare n. 3300 del 6 marzo 2019 sono state aggiornate le procedure relative agli aspetti di prevenzione incendi, per il rilascio del parere relativo ai procedimenti autorizzativi della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica. La legge 23 agosto 2004, n. 239 prevede che gli elettrodotti siano soggetti a una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente, previa intesa con la Regione interessata, che sostituisce autorizzazioni, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali attività in conformità del progetto approvato.

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Antincendio24”, 20 marzo 2019)

30

GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO - SENTENZA 10 GENNAIO 2019, N. 436

L'OBBLIGATORIETÀ DELLA NORMATIVA ANTINCENDIO NEL CONDOMINIO

(Giulio Benedetti, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Condominio”, 21 marzo 2019)

34

RASSEGNA NORMATIVA

LA SELEZIONE DELLA G.U.R.I.

36

PUNTO NORME
LA NORMATIVA TECNICA

42

L'ESPERTO RISPONDE

43

CALENDARIO

GLI EVENTI E GLI INCONTRI **UMAN** DA MAGGIO A GIUGNO 2019

45

News

AMBIENTE, SICUREZZA E ANTINCENDIO

■ Impianti di rifiuti, piano di emergenza a due livelli

Il piano di emergenza interno previsto dall'articolo 26-bis della legge 132/2018 (di conversione del decreto legge 113/2018 e in vigore dal 4 dicembre 2018) si applica agli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti non ricadenti nel campo d'azione del Dlgs 105/2015 relativo alle aziende a rischio d'incidente rilevante.

L'articolo 26-bis ha introdotto per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, sia esistenti che di nuova realizzazione, l'obbligo di redigere un piano di emergenza interno (Pei). Il piano è predisposto allo scopo di controllare e circoscrivere gli incidenti, mettendo in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente, informando i lavoratori, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti, nonché per provvedere al ripristino e al disinquinamento successivo al verificarsi di un incidente.

Il Pei dovrà essere riesaminato e ove necessario aggiornato periodicamente, previa consultazione del personale che lavora nell'impianto, con intervalli non superiori a tre anni.

In base al comma 5 dell'articolo 26-bis, sulla scorta di informazioni ricevute dal titolare dell'impianto, la prefettura competente deve predisporre un piano di emergenza esterno (Pee) che tenga conto delle conseguenze di un incidente, eventualmente verificatosi nello stabilimento, sul territorio circostante. La legge 132/2018 demanda a un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, predisposto d'intesa con il ministero dell'Interno per gli aspetti di prevenzione incendi, la pubblicazione di linee guida per la redazione del Pee.

In merito alla legge 132/2019 la direzione centrale prevenzione del dipartimento dei Vigili del Fuoco del ministero dell'Interno, d'intesa con il ministero dell'Ambiente, ha specificato con nota del 13 febbraio che l'articolo 26-bis non si applica agli impianti ricadenti nel campo di applicazione del più vincolante decreto legislativo 105/2015 inerente «controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose».

Pertanto è stato chiarito che i gestori di impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti non ricompresi dal Dlgs 105/2015, esistenti o di nuova costruzione, dovranno predisporre il Pei entro 90 giorni, in conformità all'articolo 26-bis e a quanto già previsto dal Dlgs 81/2008, fornendo al prefetto le necessarie informazioni per la predisposizione eventuale del Pee.

In linea indicativa e non esaustiva i titolari degli impianti devono fornire ai prefetti la descrizione dell'attività svolta, il numero degli addetti, l'elenco delle autorizzazioni, idonee planimetrie dell'attività e dell'area circostante, nonché relazione contenente quantità e tipologia dei rifiuti gestiti, la descrizione degli impianti tecnici, delle misure di sicurezza e protezione adottate, degli eventuali effetti e conseguenze in caso di evento incidentale.

In base alle informazioni assunte dal gestore, il prefetto, effettuate le opportune valutazioni, può decidere di non predisporre il Pee.

Diversamente, per gli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti effettivamente ricompresi dal Dlgs 105/2015, i gestori dovranno attenersi, come già in precedenza previsto, alle disposizioni dello stesso decreto, fra cui la predisposizione del Pei in base all'articolo 20 del decreto legislativo e fornire ai prefetti competenti le necessarie informazioni per la stesura del Pee previsto dall'articolo 21.

(Mario Abate, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Norme & Tributi”, 16 aprile 2019)

■ **Sicilia: fondi Ue, 50 mln a Comuni per danni da incendio boschivo**

La Regione Sicilia (Psr Feasr 2014-2020) ha aperto il bando sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici. Disponibili 50 milioni per le aree regionali classificate come bosco. Riservato a proprietari, possessori e/o titolari pubblici e privati della gestione della superficie forestale interessata dall'impegno, loro associazioni. Finanziati creazione di infrastrutture di protezione contro incendi e altri pericoli naturali e eventi catastrofici. Contributo pari al 100% della spesa ammessa per un massimo di 250mila euro, elevato a 500mila per i privati associati o i Comuni. Domanda presentata attraverso il portale Sian di Agea entro il 29 giugno 2019, che dovrà essere inviata, entro 15 giorni successivi alla data del rilascio della stessa dal portale Sian, presso gli uffici servizi per il territorio del dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale competenti per territorio.

(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Il Sole 24 Ore Radiocor Plus”, 10 aprile 2019)

■ **Dichiarazione Prtr, per il 2019 informazioni sugli inquinanti su foglio Excel**

Quest'anno niente procedura telematica per la compilazione e comunicazione della Dichiarazione Prtr per i dati del 2018, da parte dei gestori degli impianti inquinanti soggetti all'obbligo di trasmissione delle informazioni al «Registro Prtc» («Pollutant Release and Transfer Register»), che dovranno compilare e trasmettere un apposito modulo in formato «Excel» predisposto dall'Ispra.

Avviso Ispra

Diffuso dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra) un importante avviso sull'invio, entro il 30 aprile 2019, dell'obbligatoria comunicazione relativa alla Dichiarazione Prtr («Pollutant Release and Transfer Register») da parte dei gestori di impianti inquinanti soggetti all'obbligo di raccolta e comunicazione dei dati, che per la trasmissione delle informazioni relative all'anno 2018, non potranno usare la tradizionale procedura telematica sul sito internet dedicato al Registro, ma dovranno riempire e inviare un apposito file in formato «Excel» predisposto dall'Istituto e scaricabile direttamente dal sito istituzionale.

Registro Prtr

Come stabilito dal Dpr 11 luglio 2011 n.157, che regola l'esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un «Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti», sotto forma di banca dati elettronica accessibile al pubblico, e istituisce il «Registro nazionale dei rilasci e dei trasferimenti di inquinanti», denominato «Registro Prtr», il meccanismo previsto dalle norme europee prevede la comunicazione e raccolta dei dati e informazioni dei complessi produttivi, con lo scopo di fornire e migliorare l'accesso al pubblico alle informazioni ambientali, attendibili e aggiornate, in merito alle emissioni delle sostanze inquinanti.

La normativa di recepimento provvede a individuare le Autorità competenti, gli obblighi dei gestori, i contenuti della comunicazione e la relativa pubblicità dei dati raccolti, prescrivendo che entro il 30 aprile di ogni anno i gestori degli oltre 3000 impianti e stabilimenti industriali italiani devono obbligatoriamente trasmettere all'Autorità competente le informazioni relative alle emissioni in aria, acqua, acque reflue e ai trasferimenti di rifiuti.

Dichiarazione Prtr

L'Ispra avvisa i gestori degli stabilimenti italiani, obbligati alla trasmissione annuale della dichiarazione Prtr ai sensi dell'articolo 4 del Dpr 157/2011, che la trasmissione entro il 30 aprile 2019, pur restando invariati rispetto agli anni passati i contenuti relativi a parametri e sostanze da comunicare e i criteri di compilazione della dichiarazione, non dovrà avvenire per mezzo della consueta procedura informatica sul portale del Registro, all'indirizzo www.eprtr.it, ma che l'obbligo dovrà essere adempiuto compilando e trasmettendo un apposito modulo in formato «Excel», scaricabile dal sito dell'Ispra, che riproduce le schede della dichiarazione Prtr, uno per ogni stabilimento riferibile al dichiarante e relativo a tutti i 12 mesi dell'anno di riferimento.

Foglio Excel

Il modello, debitamente compilato, dovrà quindi essere sottoscritto digitalmente, rinominato seguendo le istruzioni fornite con i riferimenti alla ragione sociale della singola ditta interessata e trasmesso a mezzo Posta Elettronica Certificata (Pec), con un messaggio avente come oggetto l'indicazione «Dichiarazione Prtr 2019 Ragione sociale, Provincia», con allegata la dichiarazione con firma in formato «p7m», indirizzata agli appositi indirizzi Pec dell'Ispra o delle diverse Autorità competenti.

(Mauro Calabrese, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Tecnici24”, 9 aprile 2019)

■ **Usa: maxiutility California, giudice blocca dividendi dopo incendi mortali**

Prima di tornare a distribuire dividendi ai suoi soci, cosa che non fa dal 2017, PG&E deve migliorare la sicurezza e ridurre i rischi che le sue infrastrutture causino altri incendi mortali in California. E' questo il messaggio lanciato da un giudice federale alla utility californiana al centro di disastri ambientali e mortali avvenuti nello stato nel 2017 e nel 2018. A causa degli oneri legati a quegli incendi, l'azienda che fornisce servizi a 16 milioni di persone a gennaio ha fatto ricorso alla bancarotta. Rischia di subire costi per oltre 30 miliardi di dollari. Il giudice William Alsup - che si sta occupando delle vicende legali legate a un'esplosione di un gasdotto avvenuta nel 2010 e che ha ucciso otto persone - ha criticato PG&E per avere versato negli ultimi anni miliardi di dollari di cedole e, allo stesso tempo, per non avere tagliato gli alberi che avrebbero potuto cadere sui fili della luce facendo aumentare il rischio di incendi. La siccità estrema e il cambiamento climatico hanno aumentato ulteriormente tali rischi.

(Mauro Calabrese, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Tecnici24”, 3 aprile 2019)

■ **Giornata delle foreste: Coldiretti, con siccità boom di incendi (+1.700%)**

A rovinare la Giornata delle Foreste è il boom degli incendi che nel 2019 per effetto dei cambiamenti climatici sono aumentati del 1.700% rispetto allo scorso anno, con danni gravissimi al patrimonio naturale dell'Italia. A denunciarlo è la Coldiretti in occasione della Giornata internazionale delle foreste che si celebra oggi 21 marzo con gli allarmi che sono scattati in tutte le regioni del Nord, dalla Liguria all'Emilia, dalla Valle d'Aosta al Piemonte, dalla Lombardia al Veneto

Nel 2019 - secondo l'analisi della Coldiretti su dati Effis - nella Penisola sono divampati ben 73 incendi dall'inizio dell'anno con 2.343 ettari bruciati contro gli appena 4 roghi dello stesso periodo del 2018 e 26 ettari devastati. A spingere gli incendi un inverno secco soprattutto al Nord dove è caduto il 50% di precipitazioni in meno rispetto alla media con temperature massime e minime anomale superiori di tre gradi la norma nella prima decade secondo elaborazioni Coldiretti su dati Isac e Ucea

L'Italia - continua la Coldiretti - è costretta a fronteggiare costi elevati a causa dell'assenza di un'attività di prevenzione nei boschi nei quali domina l'incuria e l'abbandono. Siamo di fronte - spiega la Coldiretti - all'inarrestabile avanzata della foresta che senza alcun controllo si è impossessata dei terreni incolti e domina ormai più di 1/3 della superficie nazionale con una densità che la rende del tutto impenetrabile ai necessari interventi di manutenzione, difesa e sorveglianza.

Rispetto all'Unità d'Italia è praticamente raddoppiata - aggiungono alla Coldiretti - la superficie coperta da boschi che oggi interessa 10,9 milioni di ettari. Superfici che sono alla merce' dei piromani soprattutto a causa della forte riduzione del numero di aziende agricole che garantivano un presidio dei territori. Per contrastare l'allontanamento dalle campagne - dicono ancora alla Coldiretti - e valorizzare le funzioni di sorveglianza, manutenzione e gestione del territorio svolte dagli imprenditori agricoli occorre cogliere le opportunità previste dalla legge di orientamento in agricoltura che consente alle pubbliche amministrazioni a stipulare convenzioni con gli agricoltori per lo svolgimento di attività funzionali alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale.

(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Il Sole 24 Ore Radiocor Plus”, 21 marzo 2019)

EDILIZIA, CONDOMINIO, ANTINCENDIO ED IMPIANTI

■ Prevenzione incendi nei condomini, da oggi in vigore le nuove norme tecniche

Nuove regole subito cogenti in caso di riqualificazione. Un anno di tempo per adeguare tutti gli edifici di altezza (antincendio) superiore a 12 metri

Inizia da oggi il conto alla rovescia per adeguare i condomini alle nuove norme di prevenzione incendi. Scattano infatti da questo lunedì 6 maggio le disposizioni per gli edifici di civile abitazione contenute nel decreto del ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019. Si tratta di applicare soprattutto misure gestionali, finalizzate alla prevenzione e alla corretta gestione di un eventuale incendio. A partire da oggi i condomini di altezza antincendio pari o superiore a 12 metri hanno un anno di tempo per mettersi in regola e adottare le misure organizzativo-gestionali, calibrate in funzione dell'altezza degli edifici, previste nella nuova norma che, va ricordato, modifica il vecchio decreto del 1987 (Dm 246 del 16 maggio). Per interventi di rifacimento delle facciate, come ad esempio la realizzazione di un cappotto termico o di una facciata ventilata, le nuove norme devono essere osservate da oggi.

La nuova normativa per la gestione delle emergenze si applica agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione e a quelli che risultano esistenti alla data del 6 maggio 2019. Vengono concessi due anni di tempo (dunque c'è tempo fino al 6 maggio 2021) esclusivamente per l'installazione sia degli impianti di segnalazione manuale di allarme, obbligatori per gli edifici che superano i 54 metri di altezza antincendio, sia dei sistemi di allarme vocale di cui devono dotarsi i condomini di altezza superiore a 80 metri. Tutte le altre prescrizioni relative alla gestione della sicurezza antincendio contenute nel decreto del 25 gennaio vanno invece attuate entro il 6 maggio 2020. A dare una misura orientativa del numero

di edifici interessati è l'ultimo censimento della popolazione e delle abitazioni. Gli edifici residenziali di quattro piano fuori terra o più sono circa un milione e 175mila, è il dato riportato dall'Istat.

Misure organizzativo-gestionali da attuare entro un anno (per edifici dai 12 m in su)

Entrando nel merito delle misure da attuare entro un anno, si tratta in generale di individuare i comportamenti da tenere per mantenere in sicurezza le parti comuni, di prevedere le azioni da seguire in caso di incendio e di individuare le opportune precauzioni da osservare per non accrescere il rischio incendio. Ovviamente, gli eventuali dispositivi e impianti antincendio presenti vanno mantenuti in efficienza tramite i dovuti controlli ed interventi di manutenzione. Inoltre, gli occupanti vanno informati di tutto ciò che riguarda la gestione dell'emergenza e la prevenzione del rischio, anche attraverso dei fogli illustrativi da tenere esposti. Negli edifici di altezza inferiore ai 24 metri sono questi, grosso modo, gli adempimenti. Dunque, nulla di particolarmente gravoso.

Superati i 24 metri di altezza, si entra nella classificazione delle attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco e, pur restando fermi tutti gli adempimenti che derivano dal Dpr 151 del 2011, i responsabili dell'attività (in questo caso gli amministratori) devono attuare misure organizzativo-gestionali un po' più complesse rispetto a quanto previsto per gli edifici di altezza inferiore ai 24 metri. Misure che si complicano con il crescere dei piani, fino a dover prevedere (è il caso degli edifici che superano gli 80 metri di altezza antincendio) una vera e propria struttura organizzativa, con un centro di gestione dell'emergenza, un responsabile della gestione della sicurezza antincendio e un coordinatore dell'emergenza in possesso di un attestato di idoneità tecnica conseguito dopo aver frequentato un corso per rischio elevato secondo quanto previsto dal Dm 10 marzo 1998. Per gli edifici che superano i 24 metri è necessario dare atto degli avvenuti adempimenti in occasione della presentazione al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco dell'attestazione del rinnovo periodico di conformità antincendio.

Interventi sulle facciate (oltre i 24 metri), applicazione da oggi

Da oggi, inoltre, in qualunque edificio residenziale soggetto ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco, ossia quelli di altezza antincendio superiore a 24 metri, si deve tener conto di una serie di requisiti antincendio per la sicurezza delle facciate. Gli obiettivi sono principalmente tre: evitare che la propagazione dell'incendio per mezzo dell'involucro edilizio vada a compromettere le compartimentazioni; limitare il rischio di propagazione, all'interno dell'edificio, di fiamme originatesi all'esterno; scongiurare il rischio che in caso di incendio parti della facciata possano cadere compromettendo l'esodo e la sicurezza dei soccorritori. Tali obiettivi devono essere tenuti in debita considerazione sia per i nuovi edifici sia per interventi che interessino più della metà della superficie complessiva delle facciate. Le nuove norme sulla sicurezza antincendio delle facciate non si applicano agli edifici di civile abitazione per i quali siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di realizzazione o di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei Vigili del Fuoco o che alla data del 6 maggio 2019 siano già in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle competenti autorità.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano di Edilizia e Territorio”, 6 maggio 2019)

■ Sanità: Veneto, investiti 51,4 milioni per strumenti e piani antincendio

La sanità veneta si arricchisce di altri 51,4 milioni di investimenti per strumentazioni, materiali e realizzazione dei Piani antincendio nelle Ullss, nelle Aziende ospedaliere e nell'Istituto Oncologico

Veneto-iov. Il finanziamento è stato deciso dalla Giunta regionale che, nella sua ultima seduta, ha approvato due diverse delibere: la ricognizione dei flussi finanziari gestiti attraverso Azienda Zero e relativi ai fondi disponibili della Gestione sanitaria accentrata e l'approvazione di 39 progetti presentati per il finanziamento dalle diverse aziende sanitarie. "Sono 51,5 milioni di virtuosità - dice il presidente della Regione, Luca Zaia - che reinvestiamo grazie all'attenzione certosina con cui si gestiscono i fondi e alla decisione strategica di destinare ogni anno cifre ingenti alla crescita tecnologica e strutturale dell'intero sistema. Ne beneficiano le cure, con l'acquisto di nuovi macchinari e nuovi presidi sanitari, e la sicurezza delle persone ricoverate negli ospedali con i Piani Antincendio, fondamentali per contribuire all'eccellenza delle strutture".

(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Il Sole 24 Ore Radiocor Plus”, 26 aprile 2019)

■ **Edilizia scolastica, si sbloccano 1,55 miliardi di Mutui Bei**

Il Miur pubblica (dopo una lunga attesa) il decreto che autorizza le regioni a sottoscrivere i mutui per i nuovi programmi di edilizia scolastica.

È finalmente arrivato il più atteso dei provvedimenti attuativi che riguardano l'edilizia scolastica. Il ministero dell'Istruzione ha finalmente pubblicato il decreto che autorizza le regioni ad accedere i mutui Bei per finanziare la nuova programmazione di interventi di edilizia scolastica già selezionati da tempo dalle Regioni e approvati dallo stesso ministero. Il decreto sblocca una quantità di risorse consistente. Grazie al mutuo statale sarà possibile attingere a un monte risorse di 1,55 miliardi di euro, valore "attualizzato" del monte risorse totale di 1,7 miliardi di euro. Le risorse, come emerge dalla tabella con il piano delle erogazioni a cura della direzione dell'edilizia scolastica del ministero, consentirà già da quest'anno di attivare quasi 248 milioni di risorse, per poi proseguire con quasi 472 milioni nel 2020, quasi 398 nel 2021, quasi 280 milioni nel 2022 per finire con oltre 152 milioni di euro nel 2023.

Il decreto si è fatto attendere per mesi, con grande disappunto degli enti locali che più volte hanno sollecitato il dicastero di Viale Trastevere. Il decreto era stato dato in uscita già lo scorso anno, ma non si era più visto. Ora, dai documenti pubblicati dal Miur si scopre che il decreto n.87 del 2019 - che porta la data di registro del 1° febbraio - è stato firmato dal ministro dell'Economia il 29 gennaio scorso, ma è stato registrato dalla Corte dei Conti solo il 3 febbraio scorso (con date protocollo 18-22 febbraio 2019).

Con la pubblicazione del decreto le Regioni sono autorizzate a perfezionare l'attivazione delle risorse con Bei oppure con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, attraverso Cassa depositi e prestiti. «Entro 30 giorni dalla stipula del contratto di mutuo - si legge nel decreto - l'Istituto finanziatore deve notificare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze copia conforme dei contratti di mutuo perfezionati».

Tra i documenti pubblicati dal Miur c'è la lunga lista degli interventi, regione per regione, per l'ammontare spettante a ciascuna regione a valere sulla somma di 1,55 miliardi. Al primo posto c'è la Lombardia, con quasi 205 milioni di euro, seguita dalla Campania con 156,4 milioni di euro, mentre al terzo posto si trova la Sicilia con 143 milioni di euro. L'ultimo posto della classifica è occupato dalla Valle d'Aosta con 8,3 milioni.

(Massimo Frontera, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano di Edilizia e Territorio”, 16 aprile 2019)

■ **Def: piano per assunzioni medici, edilizia sanitaria e ammodernamento dispositivi**

Una recente ricognizione effettuata dal ministero della Salute ha rilevato un rilevante fabbisogno di interventi infrastrutturali in materia di edilizia sanitaria. Interventi, sottolinea il Def che riguardano "sia l'adeguamento antisismico (solo per le zone I e II) sia l'osservanza delle norme antincendio". "Inoltre - continua il Documento - risulta necessario un adeguato ammodernamento tecnologico delle attrezzature a disposizione dei servizi sanitari regionali". La legge di Bilancio 2019 ha incrementato di 4 miliardi il programma pluriennale di investimenti nel settore sanitario. E ora il Def prevede che presso il ministero della Salute "sia insediata una "cabina di regia" con il compito di selezionare le priorità del Paese, a partire dalle zone a maggiore rischio sismico, per implementare un piano pluriennale degli investimenti da realizzarsi nei prossimi anni".

(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Il Sole 24 Ore Radiocor Plus”, 9 aprile 2019)

■ **Apparecchiature a gas, le nuove regole per l'installazione**

È stato pubblicato il D.Lgs. n. 23 del 21 febbraio 2019, che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi.

Il provvedimento modifica l'articolato della legge n. 1083 del 6 dicembre 1971 (Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile), che ha regolamentato dal 1971 la materia relativa alle installazioni con utilizzo di gas combustibile con riferimento all'applicazione delle norme UNI CIG e rivede le modalità di vigilanza e le sanzioni.

Le modifiche riguardano gli articoli più importanti del provvedimento, artt. 1, 3, 4, 5 ed in particolare:

All'art. 1 è aggiunto che “per la salvaguardia della sicurezza degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e dei relativi accessori si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, secondo l'ambito di applicazione e le definizioni di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo regolamento europeo”.

All'art. 3, alla formulazione originale “I materiali, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico e l'odorizzazione del gas, di cui ai precedenti articoli, realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione UNI CIG, si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza” si aggiunge “le predette norme sono approvate con decreto con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno.

Ai medesimi fini di cui al primo comma si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica anche i materiali, le installazioni e gli impianti realizzati in conformità alle specifiche tecniche di una organizzazione di normazione europea o di un organismo di normazione di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea o degli Stati che sono parti contraenti degli accordi sullo spazio economico europeo.”

All'art. 4 è regolamentata l'attività di vigilanza, in cui si prevede si prevede che “La vigilanza generale sull'applicazione della presente legge è demandata a:

- Ministero dello sviluppo economico, che ha facoltà di disporre accertamenti direttamente avvalendosi, mediante convenzioni, di amministrazioni, enti ed istituti pubblici;
- organismi e laboratori accreditati in conformità al regolamento (CE) 765/2008, che norma la materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.

Per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi accessori, le funzioni di autorità di vigilanza del mercato di cui al capo V del regolamento (UE) 2016/426, per il controllo degli apparecchi ed accessori che entrano nel mercato dell'Unione europea, sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'Interno, coordinando i propri servizi nell'ambito delle specifiche competenze ed avvalendosi, rispettivamente, delle Camere di commercio e degli uffici periferici competenti, nonché, per gli accertamenti di carattere tecnico, anche di altri uffici tecnici dello Stato ovvero di organismi e laboratori accreditati in conformità al regolamento (CE) 765/2008.

I funzionari del Ministero dello sviluppo economico, nonché delle amministrazioni e degli enti, istituti, organismi e laboratori di cui ai precedenti commi, nell'esercizio delle loro funzioni, sono ufficiali di polizia giudiziaria. Gli accertamenti da essi svolti ed i relativi prelievi di campioni, prove ed analisi, sono effettuati secondo procedure che garantiscono il diritto al contraddittorio e la possibilità di revisione. Qualora gli organi di vigilanza competenti, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive e di controllo, rilevano che un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio è in tutto o in parte non rispondente a uno o più requisiti essenziali, ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'interno.”

L'art.5 regola le sanzioni, prevedendo una depenalizzazione dei reati precedentemente previsti.

- Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 45.000 euro per il fabbricante, l'importatore o il distributore che immette sul mercato un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio, non conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/426;
- Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro per il fabbricante, l'importatore o il mandatario, quest'ultimo nei limiti di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/426, che immette sul mercato un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio con una o più non conformità formali di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) 2016/426, fermo restando l'obbligo di porre fine a tale stato di non conformità, ovvero in violazione delle prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9 dell'articolo 7 e ai medesimi paragrafi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/426
- Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 15.000 euro per il distributore che mette a disposizione sul mercato un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio in violazione degli obblighi posti a suo carico dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/426.
- Sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 50.000 euro per l'operatore economico che non osserva i provvedimenti delle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2016/426, è punito con la

Il distributore è ritenuto un fabbricante, se immette sul mercato un apparecchio o un accessorio con il proprio nome o marchio commerciale, o modifica un apparecchio o un accessorio già immesso sul mercato, in modo che la conformità ai requisiti del regolamento risulti modificata.

Chiunque non osserva le disposizioni della presente legge diverse da quelle di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.

Per tutte le violazioni amministrative previste dal presente articolo, il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato alla Camera di commercio competente per territorio.».

L'art.3 del D.Lgs. n.23/2019 indica le modalità di sostituzione delle sanzioni penali con sanzioni amministrative, che si applica anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.

Nei casi previsti dal primo comma, l'autorità giudiziaria dispone senza ritardo la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.

Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa.

Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di un anno dalla ricezione degli atti.

Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, oltre alle spese del procedimento, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Antincendio24”, 3 aprile 2019)

■ **Prevenzione incendi, pronte le nuove norme per musei e biblioteche**

La regola tecnica è stata definita e dovrà passare al vaglio di Bruxelles. Se non ci saranno ostacoli entrerà in vigore con la pubblicazione in Gazzetta. Le novità

Dopo le osservazioni emerse durante l'ultima riunione del 21 febbraio del Comitato tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts) dei Vigili del Fuoco è stata aggiornata la bozza di regola tecnica verticale per la sicurezza antincendio di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche ed archivi, aperti al pubblico, e contenuti in edifici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42 del 2004). Dunque il testo, licenziato definitivamente in sede di Ccts, ora deve percorrere l'ultimo ostacolo che lo separa dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Deve infatti essere sottoposto alla procedura di informazione stabilita dalle direttive europee che serve per verificare che dalla norma non derivino ostacoli alla libera circolazione delle merci. Una volta arrivata a Bruxelles, se non ci saranno osservazioni da parte degli Stati membri, la bozza vi sosterrà tre mesi.

13

Si aggiunge un altro "pezzo" al codice di prevenzione incendi

La nuova norma è prestazionale ed è destinata ad essere inserita nel cosiddetto Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015). Una volta in vigore, potrà essere utilizzata in alternativa alle attuali norme prescrittive (Regio decreto n.1564 del 1942, Dm 569 del 20 maggio 1992, Dpr 418 del 30 giugno 1995). Per essa, infatti, non è stato previsto l'utilizzo obbligatorio dalla bozza di decreto, anch'essa approvata nella riunione del Ccts del 21 febbraio scorso, destinata a rendere le norme prestazionali del Codice obbligatorie per le cosiddette attività «soggette e non normate» (si veda l'articolo pubblicato il 22 febbraio). Tra le modifiche più importanti apportate alla nuova regola tecnica durante l'iter in Ccts ce n'è una che riguarda il suo campo di applicazione. Più nel dettaglio, vengono escluse dalla sfera d'azione della norma le attività temporanee collocate in edifici che non ospitano permanentemente musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi. Per tali attività la norma resta comunque un utile riferimento. La forza della nuova regola tecnica sta nel lasciare che il professionista possa trovare strade alternative per costruire la strategia antincendio, facendo largo uso di misure compensative e integrative. Si tratta di un tipo di progettazione che più facilmente può permettere di conciliare esigenze di sicurezza, funzionalità degli spazi con il delicato contesto in cui si opera, dato dalla presenza di manufatti ed edifici di pregio.

Misure compensative per la reazione al fuoco

La norma va letta insieme alla regola tecnica orizzontale del Codice e alle altre regole verticali se pertinenti (in particolare quella relativa alle aree a rischio specifico). Quanto alle norme contenute nella regola tecnica, viene specificato che non è richiesta la verifica dei requisiti di reazione al fuoco dei beni tutelati, compresi quelli costituenti arredo storico (librerie, cassettonati, tendaggi, poltrone, mobilio). La classe minima di resistenza al fuoco viene fissata a 30 per i compartimenti a quota inferiore a meno un metro; ma raddoppia per quote pari o al di sotto di meno un metro. Sempre in riferimento alla resistenza al fuoco, misure compensative sono possibili per: i locali aperti al pubblico dedicati a sale espositive, sala lettura, sala di consultazione e relativi servizi; aree non aperte al pubblico, adibite ad uffici e servizi, di superficie superiore a 200 mq; e locali con affollamento superiore a 100 persone. In particolare, se in queste tipologie di ambienti, a causa della natura del bene tutelato, non fosse possibile l'adeguamento alla classe richiesta o la sua determinazione, il valore

del carico d'incendio specifico di progetto (qf,d) - calcolato escludendo gli elementi strutturali portanti combustibili e i beni tutelati - deve risultare al di sotto dei 200 MJ/mq, inoltre deve essere attivato un sistema di gestione della sicurezza antincendio di livello III di prestazione.

Più flessibile la progettazione dell'esodo

Interessante anche la possibilità di prevedere la scala d'esodo protetta, anziché a prova di fumo o esterna, in caso di esodo per fasi, purché, però, siano messe in campo tre misure antincendio minime. In particolare, deve essere prevista una gestione della sicurezza con livello di prestazione III e al contempo ciascun piano dell'attività deve essere inserito in un compartimento distinto. La terza condizione riguarda una limitazione alla procedura di esodo per fasi, che non può essere utilizzata per vie di esodo verticali che servono piani a quota inferiore a -5 m. Sono inoltre ammesse larghezze delle vie di esodo (orizzontali o verticali) inferiori ai valori minimi, e comunque non inferiori a 800 millimetri, a condizione che vengano adottate alcune misure. In particolare devono essere rispettate specifiche condizioni che riguardano la reazione al fuoco nelle vie di esodo verticali e nei passaggi di comunicazione delle vie di esodo orizzontali interessate dal restringimento. In più, in corrispondenza della criticità deve essere garantito il doppio illuminamento minimo previsto dalla Uni En 1838 (o norma equivalente) e bisogna prevedere una segnalazione della criticità a tutti gli occupanti (con cartellonistica, opuscoli, planimetrie, app, etc..).

Il piano di limitazione dei danni

Viene infine previsto un «piano di limitazione dei danni» redatto dal responsabile dell'attività. Si tratta di «un documento - si legge nella bozza - che contiene misure e procedure per la salvaguardia dell'edificio e dei beni tutelati in esso presenti, da mettere in atto in caso di incendio».

Il maxi-piano di adeguamento

Va ricordato che la nuova norma potrà essere molto utile per il maxi-piano che la legge di Bilancio 2019 ha previsto per adeguare alla normativa antincendio musei, biblioteche, archivi, gallerie, inclusi in immobili pubblici vincolati e aperti al pubblico. La legge dà al ministero dei Beni culturali il compito di effettuare una ricognizione in tutti i propri istituti e luoghi della cultura (biblioteche, archivi, musei e gallerie) compresi in edifici vincolati al fine di verificare la rispondenza alla normativa antincendio e rilevare eventuali criticità da appianare attraverso un piano di adeguamento con scadenze e modalità da definire attraverso uno o più decreti del ministero dell'Interno, da adottare, di concerto con il Mibac e il Mef (...).

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano di Edilizia e Territorio”, 2 aprile 2019)

■ L'amministratore di condominio si trasforma in «building manager»

In Italia i condomini sono poco meno di un milione, con una media di 30 unità immobiliari per edificio, si arriva a 27 milioni di case da gestire

Non più un “semplice” amministratore di condominio, ma un vero building manager, gestore a 360 gradi ed erogatore di servizi. Un tecnico che non si limita a far quadrare i conti e rispettare decisioni assunte da altri (in primis, dall'assemblea), ma che gestisce il condominio programmando gli interventi necessari per mantenere lo stabile in buono stato, distinguendoli sulla base delle urgenze. L'amministratore moderno è anche una figura capace di gestire i gruppi con pazienza, empatia, lungimiranza e, più in generale, come prevede lo stesso Codice civile, «con la diligenza del buon padre

di famiglia».

In Italia i condomini sono poco meno di un milione (sulla base delle rilevazioni da codice fiscale): moltiplicando tale numero per una media di 30 unità immobiliari presenti in ciascun condominio, si arriva a 27 milioni di unità da gestire. Il Codice civile dispone che la nomina dell'amministratore è obbligatoria soltanto negli stabili con più di 8 condòmini. Quando il numero è inferiore, la gestione delle parti comuni è coordinata da proprietari-volontari, che non hanno competenze specifiche e si mettono gratuitamente a disposizione. Si può stimare che sono 340mila circa le proprietà amministrate da 41mila professionisti. Che i condòmini siano più o meno di otto poco importa: la gestione non professionale è destinata a estinguersi, anche perché l'evoluzione della normativa "costringe" l'amministratore a saper padroneggiare elementi di giurisprudenza, ragioneria, tecnica edile, logistica, marketing e informatica. Tra l'altro, anche per l'amministratore è scattato l'obbligo formativo (che impone almeno un corso di 72 ore l'anno e un aggiornamento annuale). Inoltre, dopo la legge di riforma del 2013, l'incarico può essere assunto non solo da un libero professionista, ma anche da una società. Formula che consente, spesso, di riunire diverse competenze all'interno di un'unica realtà professionale.

15

Quella che fino a ieri era una figura molto sbilanciata sugli aspetti contabili, ha dovuto compiere un salto di qualità non da poco. «D'altra parte – spiega Flavio Chiadini, segretario Casaconsum Lombardia – l'inquadramento dell'amministratore come professionista non ordinistico, a seguito della Legge 4/2013, pone ormai paletti stringenti per l'esercizio della professione a tutela degli interessi di utenti e consumatori». Aggiunge Luca Bini, consigliere nazionale dei geometri e titolare di un omonimo studio: «In città e case smart, un buon amministratore deve ad esempio conoscere le possibilità che si aprono in tema di gestione efficiente del condominio. Spesso programmare la manutenzione significa sviluppare vere e proprie strategie, da eseguire secondo una scala di priorità che da una parte guarda all'allineamento alle normative e dall'altra permette considerevoli risparmi». Non a caso sono numerose sul mercato le soluzioni software che non solo offrono sistemi contabili e gestionali, ma che creano, da un lato, delle vere e proprie reti tra l'amministratore e i suoi collaboratori-tecnici e, dall'altro, delle community tra i condòmini (...).

La trasformazione del buon amministratore è andata di pari passo con l'evoluzione della normativa: a partire dai nuovi obblighi legati alla manutenzione e verifica degli impianti (non solo termici, ma anche elettrici o delle canne fumarie), per proseguire con la normativa legata alla sicurezza nei luoghi di lavoro, allo smaltimento dell'eternit, alle disposizioni antincendio, fino a tutta l'evoluzione sulle norme di riqualificazione energetica e sulla contabilizzazione del riscaldamento. E ancora: la corretta gestione delle situazioni di morosità.

Senza dimenticare la questione sulla privacy: il nuovo Regolamento europeo prevede che l'amministratore, in quanto responsabile del trattamento dei dati, sia obbligato a trattare le informazioni (soprattutto quelle personali e sensibili) secondo liceità, correttezza e trasparenza, introducendo regole più severe e sanzioni più pesanti per chi non si attiene alla norma. Infine, sono diversi gli adempimenti fiscali entrati in vigore, dalle regole per i recuperi dei bonus a seguito dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione (dal 2019) agli obblighi di fatturazione elettronica.

(Silvio Rezzonico e Maria Chiara Voci, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano di Edilizia e Territorio", 25 marzo 2019)

■ **Emilia Romagna: edilizia, da Regione lavori su 26 scuole per 27,6 mln**

La Regione Emilia-Romagna mette in campo risorse pari a 27 milioni e 600 mila euro per la ristrutturazione, la messa in sicurezza, l'adeguamento antincendio o l'ampliamento e costruzione di nuovi edifici, che toccherà 26 scuole in tutto il territorio regionale. La somma complessiva proviene in larga parte (20 milioni di euro) dal Fondo nazionale per lo sviluppo e coesione (Fsc) e poi dal fondo di Protezione civile (5 milioni) e da risparmi regionali (2,6 milioni di euro). 'Stiamo parlando di spazi pensati per i bambini, le ragazze e i ragazzi di questa regione, per i docenti e tutto il personale. Ogni scuola deve essere sicura, efficiente, ma anche confortevole e bella: ne siamo profondamente convinti, per questo il piano regionale di edilizia scolastica è stato tra i nostri primi atti a inizio mandato, più volte ampliato e rifinanziato', ha spiegato il presidente della Regione Stefano Bonaccini.

(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Il Sole 24 Ore Radiocor Plus”, 22 marzo 2019)

■ **Edifici «pregevoli», slitta l'adeguamento antincendio**

Slittano i termini per gli adeguamenti degli edifici ministeriali pregevoli sottoposti a Scia antincendio. Lo chiarisce l'articolo 1 della legge n. 145/18 (Bilancio 2019), che nei commi 566 e 567 interviene in materia di adeguamenti antincendio sulle strutture vincolate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Dlgs n. 42/04, sottoposte all'obbligo di segnalazione certificata d'inizio attività ai fini antincendio (Scia antincendio) in base agli articoli 3 e 4 del Dpr 151/11.

Gli edifici pregevoli per arte e storia possono essere soggetti all'obbligo di produrre la Scia antincendio presso il competente Comando provinciale dei vigili del fuoco se ricompresi al punto 72 dell'allegato I al Dpr 151/11, il quale include gli «edifici sottoposti a tutela ai sensi del Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato».

Per gli adeguamenti antincendio si faceva in precedenza riferimento a quanto disposto dal Dm 569/92 e dal Dpr n. 418/95, nonché ad altre specifiche norme direttamente riferibili alle attività svolte negli edifici in questione. Come detto, la legge 145/18 di fatto stabilisce ora una proroga agli adeguamenti: il comma 566 prevede, infatti, che entro il 2 marzo 2019 il ministero per i Beni e le Attività culturali provveda all'individuazione di tutte le sedi ministeriali, vincolate ai sensi Dlgs 42/04, soggette ai controlli di prevenzione degli incendi.

Dal 2 marzo, poi, entro altri 60 giorni il ministero dell'Interno, di concerto con i ministri dei Beni e le Attività culturali e dell'Economia e Finanze, dovrà emanare uno o più decreti riportanti le modalità e i tempi di adeguamento antincendio degli edifici ministeriali vincolati soggetti ad obbligo di Scia antincendio, individuati dal ministero per le Attività culturali. In ogni caso il termine ultimo per gli adeguamenti antincendio di tali edifici è fissato fin d'ora dalla legge 145 al 31 dicembre 2022: i decreti di attuazione, pertanto, non potranno superare tale scadenza nella pianificazione degli adeguamenti.

Dal 1° gennaio 2019 occorre attendere, quindi, l'individuazione delle sedi soggette ai controlli amministrativi antincendio dei vigili del fuoco e, a seguire, la definizione dei nuovi criteri e tempi di adeguamento antincendio, previa emanazione dei previsti decreti ministeriali. In questo contesto, visti che i tempi tecnici necessari sia per l'identificazione degli edifici ministeriali pregevoli per arte e storia, sia per la predisposizione dei relativi decreti, non sono propriamente immediati è ragionevole immaginare uno slittamento rispetto agli stretti termini previsti dalla legge. In ogni caso, oltre il 31

dicembre 2022 la mancanza degli adeguamenti antincendio previsti per gli edifici ministeriali ricadenti al punto 72 dell'allegato I al Dpr 151/2011 sarebbe nuovamente contestabile.

Si chiarisce, infine, che nelle strutture anzidette rimangono sempre da porre in essere gli adempimenti gestionali di sicurezza antincendio previsti dal Dlgs 81/08, inerente la sicurezza dei luoghi di lavoro, evidentemente non prorogati dalla norma recentemente emanata.

(Mario Abate, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Norme & Tributi”, 6 marzo 2019)

■ **Auto elettriche, sistemi di ricarica con misure antincendio e di sicurezza**

Con la circolare n. 2 del 5 novembre 2018 i vigili del fuoco hanno fornito le indicazioni pratiche operative per tutti gli impianti di ricarica dei veicoli elettrici. Il documento ha per oggetto le stazioni di ricarica collocate nelle autorimesse, anche aziendali, di superficie superiore ai 300 metri quadrati, soggette a controllo da parte dei vigili del fuoco per i soli veicoli targati. In esse è possibile effettuare la ricarica anche di veicoli non targati, ma in questo caso serve una valutazione dei rischi di un tecnico antincendio, che può richiedere altresì l'aggiornamento della Scia antincendio.

Questi impianti devono limitare la probabilità e la propagazione di un incendio, nonché garantire l'esodo degli occupanti, i soccorsi e la sicurezza di chi soccorre. Obiettivi che si realizzano adottando stazioni di ricarica conformi alle Norme Cei 64-8 parte 7, sezione 722, norme serie Cei En 61851 e Norme serie Cei En 62196. Va evitato, inoltre, il rischio di interferenza tra altri impianti o depositi di materiali infiammabili o combustibili.

Le linee guide contengono una serie di indicazioni che valgono per ogni stazione di ricarica (di seguito Sdr). In particolare:

-deve essere dotata di comando di sgancio di emergenza segnalato con cartelli e in punto accessibile, in modo da sezionare l'alimentazione e l'interruttore generale deve agire anche sulla Sdr;

-deve essere di modo di ricarica 3 o 4: Con il modo 3 la Sdr è installata con un contatto di controllo (Pwm) permanente che testa l'inserimento dei connettori, la continuità del conduttore di protezione e verifica che la funzione di controllo sia attiva. Il modo 4 prevede, invece, che il carica batteria non sia sul veicolo ma all'interno della Sdr;

-deve essere dotata di estintori portatili idonei all'uso su impianti elettrici anche in tensione, installati almeno uno ogni 5 punti di ricarica;

-la Sdr va segnalata tramite un cartello con grafica riportata nelle linee guida;

-se il connettore mobile è sempre allacciato alla Sdr deve esserci cartello che indichi l'obbligo di ispezione prima dell'utilizzo;

-obbligo di annotare i controlli da effettuare ogni settimana sul registro da parte del gestore se il pubblico ha l'accesso all'autorimessa;

-gli interruttori di stacco vanno segnalati con cartello;

-se ci sono zone con presenza di atmosfera esplosiva (zone ATEX) le Sdr devono essere dislocate all'esterno di tali zone; non vi sono problemi per la compresenza di auto a gas metano o GPL, purché siano rispettate le regole specifiche;

-i cavi di connessione con la Sdr devono resistere all'usura; il cavo va verificato a vista prima di ogni utilizzo e l'eventuale schermatura metallica va messa a terra;

-il veicolo deve essere omologato, efficiente e revisionato con esito positivo

La documentazione tecnica deve contenere l'elenco delle caratteristiche tecniche delle Sdr, il loro numero, la proprietà di ciascuna, il suo gestore e manutentore, le modalità con cui l'utente viene informato. Tutto questo come indicato anche nel Dm Mit del 3 agosto 2017. Deve essere disponibile la dichiarazione di conformità aggiornata dell'impianto elettrico ai sensi del Dm 37/2008.

Sembrano regole complesse. Certamente l'utente deve essere reso consapevole che le tensioni elettriche sono elevate ed è per questo che un'apparecchiatura attiva durante la notte deve essere sufficientemente sicura.

L'elemento che ha preoccupato gli estensori delle linee guida non è il motore elettrico, nato ai primi dell'Ottocento e con una storia di mezzo secolo più lunga rispetto al motore a combustione interna, bensì le batterie, che sono però ormai "intelligenti" perché dotate di BMS (Battery Management System) che controlla la carica e la scarica della batteria.

«È stato superato l'empasse dell'indicazione data in risposta ad un quesito del 2010, il quale indicava che le ricariche dovevano avvenire solo in esterno - sottolinea l'ingegnere Michele Mazzaro, dirigente dell'ufficio per la prevenzione incendi e rischio industriale dei vigili del fuoco -. In questo modo, con lo strumento flessibile delle linee guida, si è fornito il modo per l'utilizzo in sicurezza della mobilità elettrica anche alle porte di casa».

(Glauco Bisso, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Condominio", 6 marzo 2019)

■ **Auto elettriche: punto di ricarica installabile anche senza il via libera del condominio**

Ricarica elettrica con bonus fiscale, senza intoppi in condominio o in azienda e senza e pratiche edilizie, ma prima c'è l'antincendio. Per questo meglio procedere con cautela.

In autorimesse private che superano 300 metri quadrati di superficie (attività 75) e quindi soggette a controllo da parte dei vigili del fuoco, come prima cosa bisogna far preventivare ad un installatore abilitato gli apparati di ricarica previsti nelle Linee guida pubblicate nella circolare n. 2 del 5 novembre 2018 prot. n.15000 dei vigili del fuoco e gli altri adeguamenti previsti. Superato il blocco della Nota Dcprev prot. n. 17174 del 1° dicembre 2010, che ammetteva solo la ricarica all'esterno, l'installazione di apparati di ricarica conformi alle Linee guida è ora considerata «modifica non rilevante ai fini della sicurezza antincendio». Obbligatorio recepire da parte dell'amministratore del condominio la documentazione di conformità dell'installazione da presentare al comando dei vigili del fuoco in occasione del rinnovo periodico di conformità antincendio. Se si dovessero ospitare veicoli non targati occorre la Scia e la valutazione dei rischi redatta da tecnico anti incendio.

A seguire va inviata una raccomandata all'amministratore secondo quanto previsto dall'articolo 17 quinquies della legge 134/2012. L'assemblea, legalmente costituita, non potrà vietare l'installazione.

Qualora lo facesse o non decidesse, trascorsi tre mesi dalla richiesta, si potrà installare comunque il dispositivo di ricarica. L'assemblea potrà invece indicare modalità per l'installazione non lesive dei diritti degli altri condòmini (articolo 1102 del Codice civile) o pregiudizievoli della sicurezza e del decoro (articolo 1120 del Codice civile). Chi voglia aderire dopo potrà farlo, previo rimborso della spesa sostenuta, come avviene per l'ascensore installato dopo la costruzione dell'edificio (articolo 1121 del Codice civile). L'allaccio andrà dotato di un contatore per i consumi. Bene stabilire anche, sin dall'inizio, come ripartire le spese se gli utenti sono più d'uno, con app su smartphone oppure badge, o più, semplicemente con un criterio convenzionale.

L'installazione di punti di ricarica costituisce attività libera (Dm Infrastrutture e Trasporti del 3 agosto 2017), per cui non occorrono pratiche edilizie purché si rispettino gli standard tecnici e di sicurezza e l'installatore rilasci la dichiarazione di conformità secondo il Dm 37 /2008. I pagamenti vanno effettuati con bonifico "parlante" e causale "articolo 16 Ter del Tuir" secondo l'articolo 1, comma 1039 della legge 145/2018 (Bilancio 2019). In questo modo si ottiene il diritto alla detrazione in dieci quote annuali del 50% della spesa che non superi i 3mila euro.

(Glauco Bisso, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Condominio", 6 marzo 2019)

FISCO, ANTINCENDIO ED IMPIANTI

■ Contributi europei fuori dal campo Iva

I contributi comunitari erogati dalle Regioni per realizzare investimenti destinati a ridurre il rischio di incendi delle foreste si qualificano come movimentazione di denaro e, pertanto, sono esclusi dal campo di applicazione dell'Iva in base all'articolo 2, comma 3, lettera a) del Dpr 633/1972. Dal lato degli acquisti, l'Iva relativa ai beni e servizi necessari per svolgere le opere finanziate dal contributo è detraibile con le regole generali che disciplinano tale diritto senza che operi in automatico l'indetraibilità prevista dall'articolo 19, comma 2 del Dpr 633/1972 per i costi non afferenti ad operazioni imponibili.

Queste le risposte dell'agenzia delle Entrate contenute nel documento 80 pubblicato ieri a seguito di un interpello di un'impresa destinataria di un finanziamento comunitario. L'istante riteneva che il finanziamento ricevuto dalla Regione non si qualificasse come corrispettivo – con i conseguenti obblighi in termini di emissione e registrazione delle fatture – bensì fosse da considerarsi quale cessione di denaro esclusa dal campo di applicazione dell'Iva.

L'Agenzia condivide la soluzione proposta dal contribuente che a supporto della sua tesi aveva evidenziato come nel bando non fosse rinvenibile alcuna corrispettività tra l'erogazione e l'attività finanziata né alcuna fattispecie tipica dei contratti a prestazioni corrispettive (ad esempio, clausole risolutive o previsioni di risarcimento danni). L'istante, inoltre, nella propria soluzione interpretativa ha ritenuto che fosse da considerarsi indetraibile l'Iva assolta per gli acquisti di beni e servizi effettuati utilizzando i fondi comunitari - in quanto non afferente a operazioni imponibili – e, pertanto, finanziabile in base al bando in quanto spesa non recuperabile, realmente e definitivamente sostenuta.

Sul punto l'Agenzia, in disaccordo con la soluzione prospettata, ha sottolineato che, ai fini della detraibilità da parte di un soggetto passivo dell'Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi, si debba

valutare se questi siano inerenti all'attività economica esercitata e che tale condizione di inerenza deve essere verificata in relazione alle operazioni realizzate a valle.

Nel caso in oggetto, l'istante non doveva fare riferimento al contributo fuori campo Iva ricevuto dalla Regione ed utilizzato per gli acquisti necessari alla realizzazione degli investimenti agevolabili, quanto ai servizi di carattere tecnico, amministrativo, legale e normativo dalla stessa svolti. Esula, invece, dalla competenza dell'Agenzia la questione della qualificazione dell'Iva sugli acquisti come spesa non recuperabile, realmente e definitivamente sostenuta.

(Barbara Zanardi, Giuseppe Carucci, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Norme & Tributi”, 23 marzo 2019)

Approfondimenti

Antincendio - 1

Prevenzione incendi, in Gazzetta il decreto che rende obbligatorio il ricorso alle norme prestazionali del 2015

(Mariagrazia Barletta, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da “*Quotidiano di Edilizia e Territorio*”, 25 aprile 2019)

Dal 4 ottobre 2019 la normativa diventa da facoltativa a obbligatoria per fabbriche, officine, depositi e impianti di diverso tipo per i quali attualmente valgono i «criteri tecnici»

21

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del ministero dell'Interno (Dm 12 aprile) che va a modificare il campo di applicazione del cosiddetto Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015), rendendo le norme prestazionali, in esso contenute, cogenti per 42 delle 80 attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi.

Significa che dal 4 ottobre 2019 (il Dm 12 aprile entra in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta) la normativa prestazionale, che ha fatto ingresso per la prima volta nel campo della prevenzione incendi nel 2015, da facoltativa diventa obbligatoria per gran parte delle cosiddette attività «soggette e non normate», ossia inserite nell'elenco delle attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco (l'elenco è allegato al Dpr 151 del 2011) e prive di regola tecnica verticale.

Più nel dettaglio, si tratta prevalentemente di fabbriche, officine, depositi, impianti di diverso tipo per i quali attualmente valgono soprattutto i cosiddetti «criteri tecnici di prevenzione incendi». Come anticipato in un articolo del 22 febbraio scorso, il decreto ha preso forma velocemente con la nuova direzione del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, affidata dal primo dicembre 2018 a Fabio Dattilo.

Nonostante dal 4 ottobre la normativa del Codice costituirà, in molti casi, l'unica via percorribile per costruire una strategia antincendio, per alcune attività comprese nel campo di applicazione del Dm 3 agosto 2015 resterà comunque la possibilità di scegliere se applicare le norme prestazionali o le tradizionali regole tecniche prescrittive. Questo doppio binario resterà in piedi ancora per gli alberghi con più di 25 posti letto, per le scuole con oltre 100 persone presenti (fanno eccezione gli asili nido per i quali il Codice non si applica), per le aziende e gli uffici con oltre 300 persone presenti e per le autorimesse con superficie coperta superiore a 300 mq. Per l'attività numero 69 del Dpr 151 del 2011 c'è da fare una distinzione: le norme del Codice restano facoltative per gli esercizi commerciali dove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni (con superficie superiore a 400 mq), ma diventano obbligatorie per le fiere e i quartieri fieristici (finora esclusi dal Codice).

Oltre alle esposizioni fieristiche, per effetto del nuovo decreto il campo di applicazione del Dm 3 agosto 2015 viene allargato ad altre nove attività, si tratta di: edifici e complessi edilizi a uso terziario o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale o impiantistica (attività numero 73); stabilimenti dove si impiegano sostanze instabili; industrie e impianti dove si utilizzano nitrati di ammonio, di metalli alcalini, nitrato di piombo e perossidi inorganici; stabilimenti che utilizzano sostanze soggette

all'accensione spontanea, industrie che producono acqua ossigenata; stabilimenti che detengono o impiegano fosforo; impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; fabbriche di fiammiferi e stabilimenti e impianti che detengono magnesio o leghe ad alto tenore di magnesio (attività dalla numero 19 alla 26).

Ben presto entreranno nella sfera d'azione del Codice anche gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che ospitano al loro interno gallerie, musei, archivi e biblioteche. La relativa regola tecnica verticale ha ormai preso forma, si attendono l'approdo a Bruxelles per le verifiche di rito e poi la pubblicazione in «Gazzetta ufficiale» (si veda l'articolo pubblicato su Edilizia e Territorio lo scorso 2 aprile).

Con il Dm 12 aprile 2019 viene stabilito che le norme del Codice si applicano alle attività di nuova realizzazione. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività che risulteranno esistenti al 4 ottobre, le norme del Codice si applicheranno a condizione che le misure antincendio riguardanti la parte di attività non interessata dall'intervento siano compatibili con i cambiamenti da realizzare. In caso contrario, l'intervento di modifica o di ampliamento dovrà seguire le norme prescrittive e i «criteri tecnici di prevenzione incendi» oppure si potrà fare affidamento sulle norme prestazionali del Codice purché, però, queste siano estese all'intera attività e non solo alla parte oggetto di modifica o di ampliamento. Per quelle attività che al 4 ottobre risulteranno in regola con gli adempimenti previsti dal Dpr 151 del 2011 (verifica dei progetti se richiesta, Scia antincendio e controlli di prevenzione incendi) non sussiste l'obbligo di adeguarsi alle novità introdotte dal Dm 12 aprile 2019.

Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi (estratto dall'allegato I al Dpr 151 del 2011), che saranno ricomprese nel campo di applicazione del "Codice di prevenzione incendi" (Dm 3 agosto 2015) con l'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Interno 12 aprile 2019

Applicazione obbligatoria del Codice

Applicazione facoltativa del Codice

N.	ATTIVITA'	CATEGORIA		
		A	B	C
9	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.		fino a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.	oltre 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.
14	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti
19	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che			tutti

	possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici			
20	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici			tutti
21	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.			tutti
22	Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno			tutti
23	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo			tutti
24	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg			tutti
25	Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg			tutti
26	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio			tutti
27	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg;		Depositi di cereali e di altre macinazioni fino	Mulini per cereali ed altre macinazioni;

	depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg		a 100.000 kg	depositi oltre 100.000 kg
28	Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg			tutti
29	Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè			tutti
30	Zuccherifici e raffinerie dello zucchero			tutti
31	Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg			tutti
32	Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg			tutti
33	Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg			tutti
34	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.		fino a 50.000 kg	oltre 50.000 kg
35	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e		depositi fino a 20.000 kg	tutti

	fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg			
36	Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m		fino a 500.000 kg	oltre 500.000 kg
37	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg		fino a 50.000 kg	oltre 50.000 kg
38	Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg		fino a 10.000 kg	oltre 10.000 kg
39	Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti.			tutti
40	Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg			tutti
42	Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m ²		fino a 2.000 m ²	oltre 2.000 m ²
43	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e		depositi fino a 50.000 kg	Stabilimenti ed impianti per la

	rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg			produzione, lavorazione e rigenerazione e/o laboratori; depositi oltre 50.000 kg
44	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg		depositi fino a 50.000 kg	Stabilimenti ed impianti; depositi oltre 50.000 kg
45	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti
46	Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg		fino a 100.000 kg	oltre 100.000 kg
47	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg.		fino a 100.000 kg	oltre 100.000 kg
50	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti
51	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei		fino a 25 addetti. Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino	oltre 25 addetti. Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria oltre 50 addetti

	laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.		a 50 addetti	
52	Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti
53	Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m ² ; - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m ² ;		a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie fino a 1.000 m ² b) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie fino a 2.000 m ²	a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie superiore a 1.000 m ² b) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie superiore a 2.000 m ²
54	Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti
56	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti
57	Cementifici con oltre 25 addetti			tutti
63	Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in		fino a 5.000 kg	oltre 5.000 kg

	lavorazione e/o deposito.			
64	Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti
66	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto;	fino a 50 posti letto	oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto;	oltre 100 posti letto
67	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti;	fino a 150 persone	oltre 150 e fino a 300 persone;	oltre 300 persone
69	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m ² comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	fino a 600 m ²	oltre 600 e fino a 1.500 m ²	oltre 1.500 m ²
70	Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m ² con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg		fino a 3.000 m ²	oltre 3.000 m ²
71	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti	fino a 500 persone	oltre 500 e fino a 800 persone	oltre 800 persone
73	Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m ² , indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.		fino a 500 unità ovvero fino a 6.000 m ²	oltre 500 unità ovvero oltre 6.000 m ²

75	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m ² ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m ² ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m ² .	Autorimesse fino a 1.000 m ²	Autorimesse oltre 1.000 m ² e fino a 3.000 m ² ; ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m ² e fino a 1000 m ²	Autorimesse oltre 3000 m ² ; ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m ² ; depositi di mezzi rotabili
76	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti.		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti

Le nuove disposizioni di prevenzione incendi per gli elettrodotti

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Antincendio24”, 20 marzo 2019)

Con lettera circolare n. 3300 del 6 marzo 2019 sono state aggiornate le procedure relative agli aspetti di prevenzione incendi, per il rilascio del parere relativo ai procedimenti autorizzativi della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica.

La legge 23 agosto 2004, n. 239 prevede che gli elettrodotti siano soggetti a una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente, previa intesa con la Regione interessata, che sostituisce autorizzazioni, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali attività in conformità del progetto approvato.

Il provvedimento autorizzativo viene emanato a conclusione di un procedimento al quale partecipano anche i soggetti preposti ad esprimersi in relazione a eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti, ed in particolare i Vigili del Fuoco per gli aspetti di prevenzione incendi.

L'autorizzazione comprende la dichiarazione di pubblica utilità, l'indifferibilità e l'urgenza delle opere, la dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni e, qualora le opere comportino violazione degli strumenti urbanistici, ha effetto di variante urbanistica.

Gli elettrodotti pur non essendo soggetti ai controlli di prevenzione incendi perché non ricompresi nell'allegato I del DPR 151/II, potrebbero interferire con attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco o a rischio di incidente rilevante, pertanto è necessario il parere del Ministero dell'interno, per il quale sono previste le procedure di seguito indicate:

-Il soggetto proponente dovrà presentare al competente Comando dei Vigili del fuoco la seguente documentazione in duplice copia:

1. richiesta di valutazione della compatibilità dell'elettrodotto con le infrastrutture esistenti corredata del relativo versamento;
2. planimetrie in scala opportuna che riportino il tracciato delle opere e le eventuali attività soggette ai controlli di prevenzione incendi con cui l'elettrodotto potrebbe interferire;
3. relazione che dimostri il rispetto delle distanze di sicurezza da elettrodotti prescritte da norme di prevenzione incendi (elenco norme in allegato I), secondo il modello in allegato 2 alla norma, a firma di un tecnico abilitato ai sensi del d.m. 7 agosto 2012.

-La documentazione di cui ai punti 2 e 3 andrà inviata, in formato digitale, anche al Ministero dello Sviluppo Economico per l'acquisizione agli atti della conferenza dei servizi ed all'Ufficio scrivente.

-Il Comando dei Vigili del Fuoco si esprimerà entro 60 giorni fatta salva una eventuale unica interruzione dei termini per richiesta di integrazioni, trasmettendo il parere al soggetto proponente, ai Comuni interessati ed all'Ufficio scrivente.

In allegato alla circolare è riportato un interessante elenco delle norme di prevenzione incendi che stabiliscono distanze di sicurezza da elettrodotti aerei:

OLI MINERALI

-Decreto Ministero dell'interno 31 luglio 1934. (GU n. 228 del 28 settembre 1934) - "Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali per il trasporto degli oli stessi." - Titolo III - "Impianti elettrici", paragrafo 2, lettera b) Linee aeree;

-Circolare n. 10 del 10 febbraio 1969 - "Distributori stradali di carburanti"

-Decreto Ministero dell'interno 22 novembre 2017 (G.U. n. 285 del 6 dicembre 2017) - "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C." - Punto 5. Distanze di sicurezza.

31

GPL

-Decreto Ministero dell'interno 13 ottobre 1994 - "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di GPL in serbatoi, fissi di capacità complessiva superiore a 5 m³ e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg." - Punto 4.2.4 Tra gli elementi pericolosi e linee elettriche aeree deve essere osservata una distanza in proiezione di 20 m per tensioni superiori a 1 kV fino a 30 kV. Per tensioni superiori a 30 kV la distanza L, in metri, in funzione della tensione U, in kV, è data dalla formula: $L = 20 + 0.1 (U-30)$. Nella fascia di rispetto di metri $3 + 0.1 \times U$ dalla proiezione in piano delle linee elettriche con tensione oltre 1 kV, non devono sorgere fabbricati di alcun genere. Nel caso di linee aeree aventi tensione fino a 1 kV devono essere rispettate le distanze di protezione di cui al punto 4.4.

-Decreto Ministero dell'interno 14 maggio 2004 (G.U. n. 120 del 24 maggio 2004) - "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di GPL con capacità complessiva non superiore a 13 m³." - Per i depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva fino a 13 m³, non adibiti ad uso commerciale si applicano, invece delle prescrizioni del DM 13 ottobre 1994, quelle del DM 14 maggio 2004; in particolare per le linee elettriche aeree: Titolo III - Elementi pericolosi e relative distanze di sicurezza: 7. Distanze di sicurezza. - Rispetto agli elementi pericolosi del deposito indicati al punto 6 (serbatoio, punto di riempimento, gruppo multivalvole e tutti gli organi di intercettazione controllo con pressione di esercizio superiore a 1,5 bar): (...) d) proiezione verticale di linee ad alta tensione: 15 m.

GPL: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE STRADALE

- DPR 340 del 24 ottobre 2003 (Gu n. 282 del 4 dicembre 2003) - "Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione"

Allegato A — Titolo II — punto 13.2 — Distanze di sicurezza esterne

METANO

- Decreto Ministero dell'interno 3 febbraio 2016 (GU n.35 del 12-2-2016) - "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8.

2.9. Distanze di sicurezza

3.8. Distanze di sicurezza

4.1 Alimentazione diretta e continuativa della rete da veicolo per trasporto di gas naturale con pressione massima di esercizio di 65 bar (6,5 Mpa)

4.3 Forniture temporanee di emergenza effettuate con veicoli adibiti al trasporto del gas naturale

5.2 Operazioni di scarico dai veicoli adibiti al trasporto di gas naturale nei depositi fissi di 1^a, 2^a e 3^a categoria

3.4.1.6.3. Distanze di sicurezza

Le distanze di sicurezza devono essere conformi a quanto riportato dalle norme indicate nel paragrafo 3.4.2

- Decreto Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 (Supplemento ordinario n. 115 alla GU n. 107 dell'8 maggio 2008) - “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8.”
2.6 Distanze da linee elettriche

- Decreto Ministero dell'interno 24 maggio 2002 (G.U. n. 131 del 16 giugno 2002) recante “Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione” - Titolo III — Distanze di sicurezza

Tra gli elementi pericolosi dell'impianto e le linee elettriche aeree, con valori di tensione maggiori di 400 V efficaci per corrente alternata e di 600 V per corrente continua, deve essere osservata, rispetto alla proiezione in pianta, una distanza di 15 m. I piazzali dell'impianto non devono comunque essere attraversati da linee elettriche aeree con valori di tensione superiori a quelli sopra indicati.

IDROGENO

- Decreto Ministeriale 23 ottobre 2018 (G.U. n. 257 del 5-11-2018) recante “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione.”

3.1 lett. C) Altre distanze di sicurezza.

SOLUZIONI IDROALCOLICHE

- Decreto Ministero dell'interno 18 maggio 1995 (Supplemento ordinario alla GU n. 133 del 9 giugno 1995) - “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione, ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche”

6. Distanza da linee elettriche aeree

SOSTANZE ESPLOSIVE

- Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: regio decreto 6 maggio 1940 n. 635 - Allegato B — Capitolo X: sicurezza contro gli incendi

ALTRE NORME NAZIONALI DI CARATTERE GENERALE SUGLI ELETTRODOTTI

-Decreto interministeriale 21 marzo 1988, n. 449 (G.U. n. 79 del 5 aprile 1988) - “Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne (G.U. 5 aprile 1988 n. 79)”

-DPCM 8 luglio 2003 (Gu n. 200 del 29 agosto 2003) - “Fissazione dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”

-Decreto direttoriale 29 maggio 2008 (Supplemento ordinario n. 160 alla Gu n. 156 del 5 luglio 2008) “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti.”

Giurisprudenza

Corte di Cassazione – Sezione lavoro - Sentenza 10 gennaio 2019, n. 436

L'obbligatorietà della normativa antincendio nel condominio

(Giulio Benedetti, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Condominio", 21 marzo 2019)

La normativa di sicurezza sul lavoro, per l'art. 3 del d.lgs. n. 81/2008 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. Pertanto la normativa antincendio si applica anche al condominio, quale luogo di vita e di lavoro, come previsto dall'art. 46 del d.lgs. n. 81/2008 (sanzionato penalmente dal successivo art. 55) il quale stabilisce che nei luoghi di lavoro previsti dal decreto devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori. Ne consegue che l'amministratore di condominio in qualità di tutore del sicuro uso delle cose comuni e di garante della sicurezza dei condòmini e dei lavoratori deve adottare detta normativa di sicurezza, ai sensi degli articoli 1130 c.c. e 40, capoverso, c.p. .

34

La Corte di Cassazione (sentenza n. 436/2019) si è occupata di tale materia ed ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso una sentenza di condanna che aveva riconosciuto la responsabilità penale per la violazione della normativa antincendio di una titolare di un magazzino. In particolare la ricorrente ometteva di denunciare alla competente autorità gli olii lubrificanti ed il grasso (420 kg.) detenuti ed esposti in vendita, in assenza delle autorizzazioni amministrative, e di richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi; la stessa era riconosciuta responsabile dei reati di cui agli articoli 679 c.p. e dell'art. 20 del d.lgs. n. 139/2006.

La Corte di Cassazione ravvisava la sussistenza di tali reati ed in particolare dell'art. 20 del d.lgs. n. 139/2006 che sanziona penalmente (con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 250 a 2.582 euro) chiunque , titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi (tra cui vi è il condominio nel quale , ad esempio, vi siano boxes chiusi per autovetture) ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo, quando si tratta di attività che comportano la detenzione o l'impiego di prodotti infiammabili , incendiari o esplosivi , da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita o dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica, previsto dall'art. 16, comma1.

Il predetto decreto è stato emanato con il d.P.R. n. 151/2011 ed individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ed all'art. 3, comma 1, stabilisce che gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I categorie B e C sono tenuti a richiedere con apposita istanza al Comando provinciale dei Vigili del fuoco l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché di progetti di modifiche da apportare a quelle esistenti , che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni antincendio. Il condominio è interessato dalla predetta normativa in quanto rientrano nelle attività soggette ai controlli antincendio (Allegato I categorie B e C numeri 75 e 77) le autorimesse di dimensioni oltre 1.000 metri quadri fino a 3.000 metri quadri oppure oltre 3.000 metri quadri e gli edifici di altezza oltre 32 mt. fino a 54 m.t. ed oltre 54 mt..

L'art. 4, comma primo, del regolamento prevede che per le attività previste dall'Allegato I la predetta istanza è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dall'art. 2, comma 7. Il Comando verifica la completezza dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, rilascia ricevuta. Inoltre nel caso trattato la Corte di Cassazione riconosceva la sussistenza dell'art. 679 c.p. che sanziona penalmente l'omessa denuncia alle autorità della detenzione di materie esplodenti, di materie infiammabili o pericolose per la loro qualità o quantità. Sulla base dei principi elaborati dalla sentenza può affermarsi la sussistenza della responsabilità penale, in ordine all'art. 20 del d.lgs. n. 139/2006 e degli articoli 46 e 55 del d.lgs. n. 81/2008, dell'amministratore condominiale il quale, in presenza delle situazioni di pericolo sopra riscontrate, non chieda il rilascio del certificato di prevenzione incendi; i due predetti reati sono contravvenzioni, sanzionabili a titolo di dolo o di colpa e perfino di colpa lievissima.

Occorre notare che la realizzazione delle opere tecniche e murarie necessarie per adeguare i condomini alla normativa antincendio sono spesso assai complesse e richiedono, sotto il profilo progettuale ed esecutivo, attività di sovente assai dispendiose sulle parti comuni le quali devono essere approvate con un'assemblea straordinaria secondo quanto disposto dall'art. 1136 cod. civ..

Gli adeguamenti delle cose comuni agli obblighi di sicurezza previsti dalla legge sono necessari per il condominio e in tale materia i condòmini assenti o dissenzienti alla loro approvazione, nella assemblea straordinaria a ciò deputata, rispondono, penalmente e civilmente, del loro voto assente o contrario, nella stessa misura dell'amministratore in quanto sono tutti soggetti concorrenti nel mantenimento di una obiettiva situazione di pericolo per l'incolumità pubblica.

Rassegna normativa

(G.U. 4 maggio 2019, n. 103)



Sicurezza

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICATO

Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi d'accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, ai sensi dell'articolo 9, del decreto 6 febbraio 2018. (19A01469)
(G.U. 2 marzo 2019, n. 52)

DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2019, n. 17

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio. (19G00023)
(G.U. 11 marzo 2019, n. 59)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 12 marzo 2019

Modifiche ed integrazioni al decreto 24 maggio 2002, recante: «Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione». (19A01789)
(G.U. 20 marzo 2019, n. 67)

DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2019, n. 23

Attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. (19G00030)
(G.U. 26 marzo 2019, n. 72)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 febbraio 2019

Recepimento della direttiva (UE) n. 2018/1846 che modifica gli allegati della direttiva n. 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trasporto interno di merci pericolose, al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico. (19A02238)
(G.U. 5 aprile 2019, n. 81)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMUNICATO

Attività antincendio boschivo per il 2019. Raccomandazioni operative per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti. (19A02310)
(G.U. 5 aprile 2019, n. 81)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (19A02379)
(G.U. 10 aprile 2019, n. 85)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (19A02380)
(G.U. 10 aprile 2019, n. 85)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (19A02381)
(G.U. 10 aprile 2019, n. 85)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivo (19A02382)
(G.U. 10 aprile 2019, n. 85)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (19A02383)
(G.U. 10 aprile 2019, n. 85)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (19A02384)
(G.U. 10 aprile 2019, n. 85)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (19A02385)
(G.U. 10 aprile 2019, n. 85)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (19A02386)
(G.U. 10 aprile 2019, n. 85)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Classificazione di un prodotto esplosivo (19A02387)
(G.U. 10 aprile 2019, n. 85)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Classificazione di un prodotto esplosivo (19A02388)
(G.U. 10 aprile 2019, n. 85)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 aprile 2019

Approvazione dei programmi di manutenzione della rete di trasporto del gas naturale per l'anno termico 2018-2019.
(19A02464)
(G.U. 16 aprile 2019, n. 90)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 12 aprile 2019

Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (19A02595)
(G.U. 23 aprile 2019, n. 95)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**DECRETO 15 febbraio 2019**

Linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse.

(G.U. 8 marzo 2019, n. 57)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**COMUNICATO**

Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 2 del 6 febbraio 2019 (19A01480)

(G.U. 9 marzo 2019, n. 58)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**DECRETO 27 febbraio 2019**

Determinazione delle scorte di sicurezza di greggio e/o prodotti petroliferi per l'anno scorta 2019. (19A01630)

(G.U. 13 marzo 2019, n. 61)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 2019

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nei territori della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo e di Vercelli, i cui comuni appartengono agli ATO 2, 3, 4 e 6.

(G.U. 15 marzo 2019, n. 63)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 11 marzo 2019**

Superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 ottobre al 2 novembre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Catanzaro, di Cosenza e di Reggio Calabria. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6018. (Ordinanza n. 579). (19A01770)

(G.U. 18 marzo 2019, n. 65)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016, ORDINANZA 30 gennaio 2019

Approvazione dello schema di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. Biennio 2019-2020. (Ordinanza n. 71). (19A01803)

(G.U. 20 marzo 2019, n. 67)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**DECRETO 15 febbraio 2019**

Aggiornamento della determinazione del buono stato ambientale delle acque marine e definizione dei traguardi ambientali. (19A01951)

(G.U. 22 marzo 2019, n. 69)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 15 marzo 2019**

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16 e 17 luglio 2018 e 1° e 2 settembre 2018 nel territorio dei comuni nelle Province di Padova, di Rovigo, di Treviso e di Verona. (Ordinanza n. 580) (19A01843)

(G.U. 23 marzo 2019, n. 70)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 15 marzo 2019

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 581). (19A01844)
(G.U. 23 marzo 2019, n. 70)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2019

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni della Provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018. (19A02185)
(G.U. 3 aprile 2019, n. 79)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2019

Dichiarazione dello stato di emergenza nei territori colpiti delle Province di Bologna, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di febbraio 2019. (19A02187)
(G.U. 3 aprile 2019, n. 79)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**DECRETO 7 febbraio 2019**

Rideterminazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalveti, in Provincia di Livorno, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo e dai beni mobili di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2018. (19A02186)
(G.U. 3 aprile 2019, n. 79)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO**DECRETO 7 febbraio 2019**

Modifica del decreto 13 febbraio 2018 concernente le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana. (19A02309)
(G.U. 5 aprile 2019, n. 81)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO**DECRETO 26 marzo 2019**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Piemonte. (19A02243)
(G.U. 6 aprile 2019, n. 82)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO**DECRETO 26 marzo 2019**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Veneto. (19A02325)
(G.U. 9 aprile 2019, n. 84)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO**DECRETO 26 marzo 2019**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia. (19A02326)
(G.U. 9 aprile 2019, n. 84)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO**DECRETO 26 marzo 2019**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Emilia Romagna. (19A02327)
(G.U. 9 aprile 2019, n. 84)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 29 marzo 2019**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico a uso idropotabile in atto nel territorio della Città metropolitana di Palermo. (Ordinanza n. 583). (19A02340)
(G.U. 9 aprile 2019, n. 84)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 29 marzo 2019**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani. (Ordinanza n. 582). (19A02341)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 29 marzo 2019**

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza dell'emergenza determinatasi a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018 (Ordinanza n. 584). (19A02342)

(G.U. 9 aprile 2019, n. 84)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 25 marzo 2019**

Modifica dell'articolo 5 del decreto 25 gennaio 2018 concernente la definizione delle caratteristiche del corso di formazione in materia di acustica ambientale, di cui all'allegato IX, parte A, punto 4, lettera B), del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262. (19A02402)

(G.U. 10 aprile 2019, n. 85)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 21 gennaio 2019**

Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2019. (19A02334)

(G.U. 10 aprile 2019, n. 85)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 febbraio 2019

Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale. (19A02410)

(G.U. 13 aprile 2019, n. 88)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 4 aprile 2019**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Molise nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il medesimo territorio nel mese di gennaio 2017. (Ordinanza n. 585). (19A02414)

(G.U. 13 aprile 2019, n. 88)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 11 aprile 2019**

Ordinanza di protezione civile per regolare la cessazione delle attività di gestione dell'emergenza realizzate al fine di fronteggiare l'evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017. (Ordinanza n. 587). (19A02580) Pag. 13

(G.U. 19 aprile 2019, n. 93)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 11 aprile 2019**

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 10 al 22 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Foggia e di Taranto. Proroga della contabilità speciale n. 6033. (Ordinanza n. 588). (19A02579) Pag. 14

(G.U. 19 aprile 2019, n. 93)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 21 marzo 2019

Rideterminazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Emilia Romagna dal 27 febbraio al 27 marzo 2016, nei mesi di giugno, luglio e agosto 2017 e nei giorni dall'8 al 12 dicembre 2017, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili. (19A02631)

(G.U. 26 aprile 2019, n. 97)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 25 marzo 2019

Rideterminazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi in data 12 agosto 2015, nei giorni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2015, nel periodo dal 22 febbraio al 26 marzo 2015, nei giorni dal 30 ottobre al 2 novembre 2015, nei giorni dal 24 al 26 novembre 2016 e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 nel territorio della Regione Calabria, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili e dei titolari delle attività economiche e produttive danneggiate. (19A02632)

(G.U. 26 aprile 2019, n. 97)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 15 aprile 2019

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalveti, in Provincia di Livorno. (Ordinanza n. 589). (19A02661)

(G.U. 27 aprile 2019, n. 98)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 17 aprile 2019

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di febbraio 2019 nelle Province di Bologna, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia. (Ordinanza n. 590). (19A02662)

(G.U. 27 aprile 2019, n. 98)

Punto norme

IL PUNTO SULLE NORME PUBBLICATE

Riepiloghiamo nel seguito le norme pubblicate dalle Commissioni UNI più di interesse per il settore antincendio, tra marzo e aprile.

UNI – COMPORTAMENTO ALL'INCENDIO

42

- UNI EN 15269-11:2019 Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 11: Resistenza al fuoco di tende in tessuto manovrabili
- UNI EN 13501-6:2019 Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione – Parte 6: Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco sui cavi di alimentazione, controllo e comunicazione
- UNI EN 13501-1:2019 Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione – Parte 1: Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco

UNI – PROTEZIONE ATTIVA CONTRO GLI INCENDI

- UNI 11744:2019 Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio – Caratteristica del segnale acustico unificato di pre-allarme e allarme incendio
- UNI CEN ISO/TS 21805:2019 Linee guida alla progettazione, selezione e installazione di prese d'aria per salvaguardare l'integrità strutturale di volumi protetti da sistemi antincendio ad estinguenti gassosi
- EC 1-2019 UNI EN 12845:2015 Installazioni fisse antincendio – Sistemi automatici a sprinkler – Progettazione, installazione e manutenzione

L'Esperto risponde

■ RIVESTIMENTI IN PLASTICA: PERIZIA PER IL RISCHIO INCENDI

D. *Nel mio condominio le pareti lungo le scale sono rivestite con fogli di plastica, che dopo 25 anni sono ancora in buono stato. Recentemente un condomino, senza prima proporlo in assemblea, ha fatto mettere dall'amministratore all'ordine del giorno la rimozione del rivestimento di plastica, perché lo ritiene a rischio incendio (il condomino risiede nello stabile da oltre dieci anni, ed è stato sempre assente alle assemblee condominiali).*

La domanda è: esiste una norma che vieta l'uso dei rivestimenti di plastica negli edifici? Poiché ritengo tale intervento non necessario - a fronte di problemi più urgenti che riguardano il condominio, come il deterioramento diffuso degli intonaci dei sottobalconi e delle pareti esterne del fabbricato, i cui lavori, sebbene proposti, sono stati rinviati sine die - posso rifiutarmi di partecipare alla spesa?

R. Esiste un'ampia normativa di prevenzione degli incendi, che riguarda anche le scale e i materiali con cui sono costruite (si vedano, fra gli altri, il Dm 16 maggio 1987, n. 246, e il Dm 5 febbraio 2019, n. 30, quest'ultimo in vigore da maggio 2019). Sicuramente il principio è che deve trattarsi di materiale ignifugo (nel caso di rivestimento di plastica questo può provocare fumo molto pericoloso in caso di incendio).

Si suggerisce di far fare una perizia da un tecnico esperto, per la verifica della situazione e la ricerca della soluzione migliore, anche dal punto di vista economico. Da ultimo, non si può sottovalutare che, in caso di incendio e danni a terzi, i condòmini - in quanto proprietari - sarebbero ritenuti responsabili. **(Cesarina Vittoria Vegni, Il Sole 24 ORE – Estratto da “L'Esperto risponde”, 8 aprile 2019)**

■ COSÌ SI PUÒ IMPUGNARE L'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

D. *A seguito di un incendio fortuito in un'abitazione, i vigili del fuoco hanno riversato il rifiuto combusto in strada. Il Comune ha emesso un'ordinanza nei confronti del proprietario dell'abitazione per la rimozione immediata dei rifiuti in strada. Diversamente, per la caratterizzazione, avrebbe provveduto il Comune stesso che ha incaricato una ditta di carpenteria e bonifica amianto, non specializzata, per rimuovere, caratterizzare e smaltire il rifiuto combusto. Il tutto è avvenuto con subappalti di altre ditte.*

Il Comune ha presentato il conto di tutta l'operazione di smaltimento al titolare dell'abitazione, per un importo complessivo pari a 8.416 euro oltre Iva al 22% mentre il Comune ha pagato alla ditta l'Iva al 10%. L'ordinanza prevedeva solo la rimozione da parte del proprietario, ma non lo smaltimento dei rifiuti e non concedeva neanche un termine entro il quale intervenire, nessuna comunicazione che si sarebbe agito in danno dei soggetti interessati. Il titolare dell'immobile incendiato come può difendersi dall'intimazione di pagamento del Comune?

R. Se il lettore ritiene di aver ricevuto da parte dell'ente comunale un atto di intimazione di pagamento di somme non dovute, sarà legittimato a impugnare il provvedimento nei termini e nelle modalità

descritte nell'atto stesso, indicando dettagliatamente i motivi su cui viene basata la contestazione e richiedere l'annullamento dell'avviso e/o la riduzione della somma richiesta.

Qualora l'importo sia stato richiesto tramite un atto informale – ovvero senza alcuna indicazione circa le modalità di impugnazione, il consiglio è quello di inviare una diffida di contestazione di contenuto analogo a quanto sopra visto: in caso di mancato o negativo riscontro sarà possibile provvedere all'impugnazione dell'atto di intimazione formale successivamente inviato dall'ente impositore.

(Alessandro Sartirana, Il Sole 24 ORE – Estratto da “L'Esperto risponde”, 1 aprile 2019)

Calendario

Gli eventi e gli incontri da maggio a giugno 2019

QUANDO	DOVE	COSA
14 Maggio	Vicenza <i>Sede da definire</i>	SICURTECH <i>Village</i>
19 Giugno	Catania <i>Sede da definire</i>	SICURTECH <i>Village</i>



GRUPPO **24** ORE

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Direzione Publishing - Roma

© 2018 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.